

**Comunicazione a tutti i lavoratori (da appendere in bacheca o inviare via mail ai lavoratori)**

Egregia/o,

desidero informarti che, con l'emanazione del DL n. 127 del 21 settembre u.s, viene fatto specifico obbligo, a chiunque acceda ai luoghi di lavoro della nostra azienda, di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 (detta anche Green Pass).

L'obbligo è previsto valga dal **15 ottobre prossimo e fino al 31 dicembre 2021.**

Sono in fase di definizione le modalità organizzative che verranno attuate per garantire il rispetto dell'obbligo previsto dal decreto. Tali modalità saranno esplicitate a tutto il personale in prossimità del 15 ottobre p.v.

Il Decreto-legge dispone inoltre che, a partire dal 15 ottobre :

- Chi è sprovvisto di **Green Pass** all'accesso ai luoghi di lavoro, o comunica di non averlo, non può per alcun motivo accedere ai luoghi di lavoro e viene considerato **assente ingiustificato**, fino alla presentazione del Green Pass. Per i giorni di assenza non sono dovute la retribuzione né altri compensi.
- L'accesso di lavoratori in violazione dell'obbligo di Green pass comporta una sanzione amministrativa per lo stesso lavoratore variabile da 600 a 1500 Euro.

Ricordo infine che quanto sopra specificato non trova applicazione per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata secondo i criteri previsti dal Ministero della salute.

Un cordiale saluto

Luogo/data \_\_\_\_\_

Datore di Lavoro

\_\_\_\_\_